

TRIBUNALE DI ROMA

(SEZ. STRANIERI DIRITTI DELLA PERSONA - R.G. N. 62383 / 2021)

RICORSO PER SEQUESTRO CONSERVATIVO

CON RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO ANCHE *INAUDITA ALTERA PARTE*

EX ARTT. 671, 669-QUATER E 669-SEXIES, COMMA II, C.P.C.

nell'interesse della società ENI S.P.A. (C.F. 00484960588 e P.I. 00905811006; di seguito anche “**Eni**”), in persona del procuratore Avv. Stefano Speroni come da procura generale a Notaio Castorina del 9 gennaio 2019 (rep. 86507/15143), con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Sara Biglieri (C.F. BGLSRA67P51G388C e P.E.C. *sara.biglieri@milano.pecavvocati.it*), Luca De Benedetto del Foro di Milano (C.F. DBNLCU73L30D862V e P.E.C. *luca.debenedetto@legalmail.it*) e Roberto Lipari del Foro di Roma (C.F. LPRRRT80P30H501N e P.E.C. *robertofabiolipari@ordineavvocatiroma.org*), presso lo Studio dei quali (DENTONS EUROPE STUDIO LEGALE TRIBUTARIO) in Roma, Via XX Settembre n. 5, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto di citazione del giudizio di merito

- attrice / ricorrente -

CONTRO

sig. VINCENZO ARMANNA (C.F. RMNVCN72B27G580P, di seguito anche solo “**Armanna**”), nato a Piazza Armerina (EN), il 27 febbraio 1972 e residente in Roma (RM), Piazza Sabazio n. 15

- convenuto / resistente -

..*

PREMESSO CHE:

1. con atto di citazione notificato in data 15 ottobre 2021 (di seguito anche “**Atto di**



citazione”) l’odierna ricorrente ha adito il Tribunale di Roma per proporre domanda risarcitoria *ex art. 2043 c.c.* nei confronti di Armanna, allegando, in estrema sintesi, che (in part. cfr. pagg. 1-2 e 9-33 Atto di citazione):

- (i) Armanna è un *ex* dirigente di Eni, assunto nel 2006 all’interno della *Funzione Approvvigionamenti* e successivamente licenziato nel giugno 2013, a seguito di plurime contestazioni disciplinari;
- (ii) dal luglio 2014 al luglio 2019, in molteplici occasioni e sedi,¹ Armanna poneva in essere plurime condotte illecite e rilasciava gravissime (false) dichiarazioni contro Eni e i suoi vertici, con riguardo alla nota vicenda relativa all’acquisto, da parte di Eni (e Shell), dei diritti di concessione esplorativa di idrocarburi sul lotto in acque profonde nigeriane contraddistinto dal n. 245 (di seguito anche “**Vicenda Nigeriana**”);
- (iii) l’illiceità delle condotte e delle -palesamente false, illogiche e contraddittorie- dichiarazioni dell’odierno resistente risulta manifesta anche dalle motivazioni delle **due recentissime sentenze di assoluzione** relative alla Vicenda Nigeriana, pronunciate sia dal Tribunale di Milano (sentenza n. 3055/2021 del 17 marzo - **9 giugno 2021**; di seguito anche “**Sentenza**”, **ns. doc. 1**) sia dalla Corte d’Appello di Milano (sentenza n. 4960/2021 del 24 giugno - **22 settembre 2021**, di seguito anche “**Sentenza di Appello**”, **ns. doc. 9**);
- (iv) in particolare, sia dalle menzionate sentenze che dalle ulteriori indagini in

¹ Occasioni e sedi, tra le quali, in particolare, (i) plurimi interrogatori/presentazioni spontanee innanzi a Procure della Repubblica, (ii) plurime interviste con le principali testate giornalistiche italiane (tra cui “*La Repubblica*”, “*Il Corriere della Sera*” e “*Il Fatto Quotidiano*”), (iii) plurime interviste con le principali emittenti radio-televisive italiane e (iv) plurime udienze nell’ambito del procedimento penale nei confronti di Eni *ex D. Lgs. n. 231/2001* e di alcuni suoi *manager* innanzi al Tribunale di Milano (p.p. n. 1351/18 R.G. Trib – 54772/13 R.G.N.R.) (“**Processo OPL 245**”); in aggiunta, Armanna ha offerto propri (significativi) contributi alla stesura di ben due libri, nei quali sono riportate le sue false dichiarazioni (“*Enigate*” e “*Magistropoli*”).



corso in separati procedimenti penali, risulta **incontrovertibile** che, da un lato, Armanna è un soggetto del tutto spregiudicato e con un'indubbia attitudine a porre in essere condotte illecite per il proprio interesse personale, posto che lo stesso risulta aver reso false dichiarazioni di inaudita gravità unicamente per gettare discredito su Eni e i suoi vertici (testualmente, usando le medesime parole dell'odierno resistente, una “*valanga di merda*” ed “*avvisi di garanzia*”) e risulta essersi reso responsabile, in danno degli stessi, di una considerevole serie di fattispecie di reato, tra cui *calunnia, diffamazione, falso, intralcio alla giustizia e false informazioni al Pubblico Ministero*; dall'altro lato, le citate condotte illecite dell'Armanna hanno causato, e stanno causando, ad Eni “*un immenso pregiudizio di immagine ed economico*” (così definito dal Tribunale di Milano nella Sentenza);

2. nelle more dei menzionati procedimenti penali Armanna ha incominciato a “spogliarsi” o comunque a “mettere al riparo” il proprio patrimonio, se solo si considera che, tra l'altro, risulta aver trasferito una considerevole parte dello stesso in Paesi *extra* UE (tra cui, Emirati Arabi Uniti);
3. in questa situazione, dunque, Eni ha il fondatissimo timore, se non la certezza, che nelle more della definizione del giudizio di merito la garanzia di soddisfazione del proprio credito potrebbe definitivamente ed irrimediabilmente essere compromessa;
4. in fattispecie, quindi, non solo sussistono entrambi i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, ma risulta essere manifesta anche la sussistenza dei presupposti affinché **la richiesta misura conservativa sia concessa in via di estrema urgenza ed inaudita altera parte**, anche per le ragioni esposte nell'ordine del seguente



SOMMARIO

I. Il <i>fumus boni iuris</i>: l'«immenso pregiudizio di immagine ed economico» per Eni ed il conseguente considerevole credito della stessa nei confronti di Armanna	4
I.1 AN DEBEATUR	4
I.2 QUANTUM DEBEATUR.....	6
II. Il <i>periculum in mora</i>	7
II.1 ELEMENTI SOGGETTIVI.....	8
II.2 ELEMENTI OGGETTIVI	10
III. La sussistenza dei presupposti anche per la concessione della misura richiesta in via di estrema urgenza ed <i>inaudita altera parte</i>.....	11

* . * . *

I. IL FUMUS BONI IURIS: L'«IMMENSO PREGIUDIZIO DI IMMAGINE ED ECONOMICO» PER ENI ED IL CONSEGUENTE CONSIDEREVOLE CREDITO DELLA STESSA NEI CONFRONTI DI ARMANNA

I.1 AN DEBEATUR

5. Eni è incontestabilmente titolare di un ingentissimo credito risarcitorio *ex art.* 2043 c.c. nei confronti di Armanna, in conseguenza delle condotte illecite e delle (false) dichiarazioni da quest'ultimo rese nei confronti di Eni stessa e dei suoi vertici, gravemente lesive dell'onore, dell'immagine e della reputazione commerciale dei medesimi. In particolare, si consideri che:
- (i) l'illiceità delle condotte di Armanna e la falsità delle gravissime dichiarazioni da questi rese in plurime occasioni emergono già *prima facie* dalle motivazioni delle predette sentenze di assoluzione del Tribunale² e della

² Nella Sentenza del Tribunale di Milano (**ns doc. 1**) si legge:

- “è possibile affermare che alcune delle **dichiarazioni di Armanna**, ben lungi dall'essere dimostrate, **si sono rivelate pacificamente false**. [...] Gli aspetti che presentano un nucleo di verità storica, invece, sono stati spesso raccontati in maniera **volutamente ambigua** o sono stati **accostati fra loro in modo allusivo**, con la finalità di attribuire un alone di sospetto a situazioni del tutto fisiologico” (pag. 336);

- “non a caso, Vincenzo Armanna ha poi cercato di reinterpretare il proprio ruolo in questo segmento della vicenda con dichiarazioni che, come riconosciuto dall'accusa pubblica e privata, sono risultate **grossolanamente false**” (pag. 323);

- “desta stupore che le dichiarazioni di Armanna vengano valorizzate anche in relazione a quella fase della vicenda [...] in cui egli stesso risulta pesantemente implicato in prima



Corte d'Appello di Milano;³

- (ii) il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano ha definito Armanna “**un avvelenatore di pozzi bugiardo**” (cfr. ns doc. 10);
- (iii) nel Processo OPL 245 è stata depositata la video-registrazione di un incontro tenutosi a Roma il 28 luglio 2014, nel corso del quale proprio Armanna anticipava che avrebbe fatto arrivare una “**valanga di merda**” ed “**avvisi di garanzia**” (“**mi adopero perché gli arrivi**”) ad Eni (pag. 40 e ss. della trascrizione dell'incontro, cfr. ns doc. 5), confermando così la sua volontà di “**sollevare un caso mediatico-giudiziario che lo avrebbe messo in una posizione di forza rispetto alla sua ex società**”;⁴
- (iv) nel tentativo di supportare le proprie false dichiarazioni **Armanna ha creato anche una serie di (false) chat WhatsApp con due dirigenti Eni**, pubblicate anche in un libro nel novembre 2020 (cfr. ns docc. 19-20), la cui falsità è già emersa dagli accertamenti compiuti dalla Procura di Milano (cfr. ns docc. 14,

persona e rispetto alla quale ha reso una versione che il medesimo Pubblico Ministero giudica **falsa in maniera grossolana**” (pag. 347);

- “a parere del Tribunale, invece, le vicende esposte confermano l'incredibile spregiudicatezza con la quale Vincenzo Armanna utilizza gli strumenti processuali per finalità personali, arrivando a **orchestrare un impressionante vortice di falsità** di cui, infine, egli stesso ha perso il controllo” (pag. 352).

³ Nella Sentenza di Appello (ns doc. 9) si legge: “sulle dichiarazioni di Vincenzo Armanna non può fondarsi l'affermazione di responsabilità degli appellanti, perché **complessivamente e gravemente generiche, ma anche incoerenti e contraddette da altre dichiarazioni rese dal medesimo e da altri soggetti**” (pag. 66).

⁴ A tal riguardo, il Tribunale di Milano ha affermato nella Sentenza:

“per comprendere l'importanza della registrazione occorre saper leggere il **linguaggio ricattatorio di chi preannuncia il proposito di rendere dichiarazioni accusatorie** che certamente avrebbero colpito i vertici dell'Eni quantomeno in modo indiretto”;

“la sua presentazione perseguiva lo scopo precipuo di **gettare fango sui dirigenti Eni** che potevano ostacolarne gli affari, di mettere in imbarazzo la compagnia e, in ultima analisi, di sollevare un caso mediatico giudiziario che lo avrebbe messo in una posizione di forza rispetto alla sua ex società. Del resto, che il reale fine dell'imputato fosse quello di creare il maggior clamore possibile è confermato dalla circostanza che, poche settimane dopo la deposizione in Procura, egli ha rilasciato un'intervista a un quotidiano nazionale e ha consegnato il materiale in suo possesso a un giornalista in modo **da rendere pubblica l'indagine che egli stesso aveva contribuito a far sorgere**” (cfr. pagg. 328-330, ns doc. 1).



15, 16 e 21);

(v) **le condotte illecite di Armanna e le sue false dichiarazioni hanno provocato ad Eni, come evidenziato anche dal Tribunale di Milano nella Sentenza, “un immenso pregiudizio di immagine ed economico”.**⁵

6. Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, è indubbia ed incontrovertibile la sussistenza del credito risarcitorio di Eni nei confronti di Armanna per i danni (patrimoniali e non) subiti e subendi dalla stessa.⁶

I.2 QUANTUM DEBEATUR

7. In conseguenza, lo si ribadisce, dell’*“immenso pregiudizio di immagine ed economico”* subito da Eni a seguito delle condotte illecite e delle gravissime (false) dichiarazioni di Armanna, quest’ultimo è dunque tenuto a risarcire:

- (i) **danni patrimoniali sia** per le ingenti spese legali e di consulenze tecniche sostenute da Eni (e che dovrà sostenere) per la difesa propria e dei suoi manager nei procedimenti penali correlati alla Vicenda Nigeriana nel corso dei quali sono state utilizzate o rese le (false) dichiarazioni di Armanna, allo stato del tutto prudenzialmente quantificabili quantomeno in complessivi € **52.803.345,13 (oltre IVA)**, come risulta anche dalla documentazione prodotta con il presente ricorso (cfr. prospetto e relative fatture *sub doc. 22*); **sia**

⁵ Nella Sentenza il Tribunale di Milano ha affermato: *“Eni era una società quotata in borsa che, pur essendo certa di non aver commesso alcun illecito ed essendo consapevole dell’intento ricattatorio di Armanna, si trovava esposta a un immenso pregiudizio di immagine ed economico causato dalla diffusione di notizie circa il proprio asserito coinvolgimento in una corruzione di oltre un miliardo di dollari”* (cfr. pag. 330, **ns doc. 1**).

⁶ Per mera completezza, si rileva che, come noto, la misura del sequestro conservativo mira a tutelare ogni diritto suscettibile di valutazione economica, sicché è pacificamente ammesso il ricorso alla suddetta tutela cautelare anche con riguardo al **risarcimento danni per gli illeciti ex art. 2043 c.c.** (*ex plurimis* cfr. Cass. nn. 20437 / 2008, 15192 / 2000; Trib. Bologna 04/04/2014, Trib. Bari 30/09/2004, Trib. Milano 14/08/1998).

In aggiunta, si evidenzia che, ai fini della concessione della misura cautelare *de qua*, **il credito da garantire non deve necessariamente essere liquido o esigibile**, potendo lo stesso avere anche un valore non ancora esattamente determinato (*ex multis* cfr. Trib. Napoli 01/04/2020, Trib. Nola 23/03/2011, Trib. Bari 23/04/2009, Trib. Modena 12/03/2008).



ai considerevoli investimenti fatti da Eni in comunicazione, pubblicità ed iniziative con riferimento all'immagine aziendale, inevitabilmente pregiudicati dalle menzionate (false) dichiarazioni di Armana, investimenti che ammontano solo nell'ultimo quinquennio ad **importi annui superiori ad € 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00)**, come risulta dai bilanci sociali regolarmente approvati, oltre che notorio (**doc. 23**);

- (ii) **danni non patrimoniali**, per la gravissima ed ingiusta lesione dell'immagine, della reputazione e della credibilità commerciale di Eni, anche a causa dell'esposizione mediatica marcatamente negativa (anche a livello internazionale) dalla stessa subita a far data dal 2014 (data in cui Armana ha reso le prime dichiarazioni in Procura a Milano prima e alla stampa poi), se solo si considera l'infamante accusa di pagamento di un'asserita c.d. "maxi-tangente" e di pretese "retrocessioni" di denaro in favore di vertici Eni. A questo proposito, si evidenzia che, come noto, l'odierna ricorrente è una multinazionale operativa in 73 paesi, impiega oltre 30.000 donne e uomini in tutto il mondo, ha azioni quotate alle borse di Milano e New York con una **capitalizzazione di borsa sino ad oltre 50 miliardi di Euro nell'ultimo quinquennio** e rappresenta uno dei più importanti e noti, anche a livello mondiale, beni del patrimonio dello Stato italiano (**doc. 24**).

II. IL PERICULUM IN MORA

8. Premesso che, come noto, la sussistenza del *periculum in mora* può desumersi *alternativamente* da elementi *soggettivi* od *oggettivi*,⁷ in fattispecie sussistono

⁷ Sul criterio dell'alternatività fra requisito soggettivo e oggettivo del *periculum in mora*, si vedano *ex multis* Cass. nn. 2081 / 2002, 2139 / 1998, 3563 / 1996, 69 / 1987; per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Potenza 15/09/2020, Trib. Napoli 01/04/2020, Trib. Catanzaro 16/11/2018, Trib. Roma 10/08/2017, Trib. Bari 18/10/2012, Trib. Milano 17/11/1994.



comunque entrambi i predetti elementi. A tal fine, si evidenzia che ieri (25 ottobre 2021) la scrivente difesa ha ricevuto dalla società Equalize S.r.l. una relazione contenente “*approfondite indagini di carattere patrimoniale ed economico*” sul conto di Armanna (di seguito anche “**Report**”, **doc. 25**).

II.1 ELEMENTI SOGGETTIVI

9. Per costante ed uniforme giurisprudenza, l’elemento soggettivo del *periculum in mora* può desumersi da “*comportamenti del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio*”.⁸
10. Nell’ambito degli elementi soggettivi che rendono concreto ed attuale il pericolo per il creditore di perdere la garanzia patrimoniale, particolare rilievo viene ascrivito alla **valutazione negativa della personalità del debitore**, in relazione (a) sia “*ai progressi comportamenti negoziali e processuali*” di quest’ultimo;⁹ (b) sia all’“*abitualità del debitore nel tenere condotte illecite, contrattuali o meno che siano; ovvero la natura di queste, quando rivestano caratteristiche di particolare disvalore giuridico (ad esempio, perché costituenti anche reato punito dalla legge penale)*”;¹⁰ (c) sia al **pericolo di fuga** del medesimo debitore.¹¹
11. Sul punto nel caso in esame è manifesta ed incontrovertibile la sussistenza del *periculum in mora* sotto il profilo *soggettivo*, se solo si considera che Armanna:

⁸ Così Cass. n. 2081 / 2002; *ex plurimis* cfr. Cass. nn. 22097 / 2011, 6042 / 1998, 2139 / 1998, 6460 / 1996; per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Potenza 15/09/2020, Trib. Milano 03/04/2019, Trib. Catanzaro 16/11/2018, Trib. Roma 10/08/2017, Trib. Napoli 05/08/2015, Trib. Roma 26/07/2004.

⁹ Cfr. *ex plurimis* Trib. Trani 03/08/1995; in dottrina si veda CANTILLO-SANTULLI, *Il sequestro nel processo civile*, Milano, 2003, pag. 91.

¹⁰ Cfr. *ex multis* Trib. Milano 03/04/2019, Trib. Milano 27/03/2019.

¹¹ Cfr. *ex multis* Trib. Napoli 21/07/2004; in dottrina si vedano PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2002, pag. 619; COSTA, *Sequestro conservativo*, in *NN.D.I.*, XVII, Torino, pag. 45 e SANTULLI, *Sequestro*, I, *Sequestro giudiziario e conservativo - dir. proc. civ.*, in *EG*, XXVIII, Roma, pag. 8.



- (i) come riconosciuto anche dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Milano rispettivamente nella Sentenza e nella Sentenza di Appello, **ha posto in essere plurime condotte illecite senza dubbio “di particolare disvalore giuridico”**, tra l'altro arrivando ad utilizzare strumentalmente, per proprio interesse personale, il sistema giudiziario;
- (ii) come appreso da recenti notizie di stampa, avrebbe persino **pagato due testimoni** del Processo OPL 245 (cfr. **ns. docc. 14-17** e articolo del 20 ottobre 2021, **doc. 26**);
- (iii) risulta essere coinvolto **in plurimi procedimenti penali per gravissimi reati** (*i.e.*, associazione per delinquere, truffa, corruzione in atti giudiziari, dichiarazioni fraudolente; cfr. pag. 2 Report **doc. 25**);
- (iv) nel corso dell'udienza dibattimentale del 21 luglio 2020 nel Processo OPL 245, è **emerso che ha fatto perdere le sue tracce persino al proprio difensore** (il quale ultimo ha dichiarato in udienza: “*io non so dove sia [Armana, ndr.], sinceramente non lo vedo più da febbraio, l'ultima udienza 5 febbraio [2020]*”; cfr. stralcio trascrizione udienza **doc. 27**);
- (v) risulta aver aperto **una serie di conti correnti bancari in Paesi extra-UE** (tra cui Emirati Arabi Uniti, con un saldo pari ad € 1.600.000,00 circa; cfr. pag. 13 Report **doc. 25**);
- (vi) **da oltre sei anni non** risulta presentare alcuna dichiarazione dei redditi in Italia (ovvero dall'anno 2015, cfr. pag. 2 Report, **doc. 25**);
- (vii) nell'aprile 2017 - ovvero **poco dopo la richiesta di rinvio a giudizio del medesimo Armana nel Processo OPL 245 (doc. 28) - ha significativamente costituito un fondo patrimoniale** con un immobile sito in Porto Rotondo (OT) del valore (tenuto conto del prezzo indicato nell'atto di provenienza di tale



immobile, cfr. **doc. 29**) di € **600.000,00** circa (**doc. 30**).

II.2 ELEMENTI OGGETTIVI

12. Premesso che i molteplici elementi soggettivi sopra indicati già consentono ampiamente di ritenere sussistente il *periculum in mora* nel presente caso, in fattispecie sussistono anche plurimi elementi oggettivi *autonomamente* idonei a confermarne la sussistenza, come di seguito esposto.¹²
13. Infatti, è noto il principio secondo cui il presupposto del *periculum in mora* ricorre “*anche quando sussista una condizione oggettiva di inadeguata consistenza del patrimonio del debitore stesso in rapporto all’entità del credito*”¹³, precisando che “*costituisce elemento oggettivo per valutare il pericolo nel ritardo, condizione di ammissibilità per la concessione del sequestro conservativo, il rapporto di proporzione, quantitativo e qualitativo, tra patrimonio del debitore e presunto ammontare del credito da tutelare*”.¹⁴
14. Sul punto, nel caso in esame è manifesta ed incontrovertibile anche la sussistenza del *periculum in mora* sotto il profilo *oggettivo*, posto che, **a fronte di un credito risarcitorio di Eni nei confronti di Armana - quantomeno ed in via del tutto prudenziale - per un importo ampiamente superiore a 50 milioni di Euro** (cfr. par. I.2 *supra*), allo stato l’odierno resistente risulta essere titolare e/o proprietario solamente di quanto segue (cfr. pagg. 8-12 Report **doc. 25**):

¹² Sul punto, in giurisprudenza cfr. Trib. Milano 01/04/2015 (“*Per concedere un <<sequestro conservativo>>, il giudice di merito può fare riferimento o a criteri oggettivi, rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all’entità del credito, o a criteri soggettivi, inerenti il comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio*”); *ex plurimis* cfr. Trib. Savona 09/02/2021, Trib. Bologna 03/11/2014, Trib. Torino 31/03/2014. Per la giurisprudenza di legittimità cfr. Cass. nn. 5579 / 2005, 3563 / 1996.

¹³ Così Trib. Catanzaro 16/11/2018; per la giurisprudenza di legittimità *ex plurimis* cfr. Cass. n. 69 / 1987.

¹⁴ Così Cass. n. 13400 / 2001; *ex plurimis* cfr. Cass. n. 2672 / 1983 e, per la giurisprudenza di merito, Trib. Bari 06/09/2012.



- (i) un conto corrente presso Banca Intesa Sanpaolo sul quale risultano depositi per complessivi € **136.000,00** circa, mentre su un altro conto corrente presso Banca Popolare di Bergamo *non* risultano fondi disponibili;
- (ii) un autoveicolo acquistato nel 2012 (modello MINI Cooper);
- (iii) una modestissima quota di partecipazione (1,67%) nel capitale di una società (denominata Centro Vela Marina Piccola s.r.l., con sede legale a Olbia) per nominali € **852,00**;
- (iv) il sopracitato immobile sito a Porto Rotondo, con il quale peraltro *significativamente* è stato costituito **un fondo patrimoniale** (ed il cui valore comunque, come già rilevato, è di € **600.000,00** circa).

15. In aggiunta a quanto sopra si evidenzia che Armana allo stato ***non* risulta percepire alcun reddito** e, come già rilevato, ***non* risulta presentare alcuna dichiarazione dei redditi in Italia da oltre sei anni** (cfr. pag. 2 Report, doc. 25).

In definitiva, è confermata la manifesta ed incontrovertibile sussistenza del *periculum in mora* sia in senso *soggettivo* che *oggettivo*.

III. LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI ANCHE PER LA CONCESSIONE DELLA MISURA RICHIESTA IN VIA DI ESTREMA URGENZA ED *INAUDITA ALTERA PARTE*

16. I plurimi elementi esposti al par. II che precede consentono di ritenere pacificamente sussistente non solo il *periculum in mora*, ma anche i presupposti per la concessione della misura cautelare in via di *estrema urgenza* ed *inaudita altera parte* (ai sensi dell'art. 669-*sexies*, comma II, c.p.c.), se solo si considera, sulla base anche dei principi affermati in giurisprudenza:

- (a) l'**evidente incapienza o, comunque, insufficienza** del patrimonio dell'odierno resistente;¹⁵

¹⁵ Cfr. Trib. Campobasso 15/11/2005 (che ha concesso la misura *inaudita altera parte*, rilevando che “*la resistente è poco solvibile*”); Trib. Bologna 04/02/2015 che, in sede di



- (b) l'**agevole ed irrimediabile occultabilità** della parte di patrimonio (*i.e.* denaro) di cui allo stato Armanna risulta ancora titolare in Italia;¹⁶
- (c) l'**indubbia attitudine e propensione dell'odierno resistente** sia a tenere condotte spregiudicate e di particolare disvalore giuridico, sia a sottrarre i propri beni alla garanzia dei creditori;¹⁷
- (d) l'**immane gravità dei danni** subiti da Eni a causa delle condotte di Armanna per cui è causa e, dunque, il considerevole importo del credito nei confronti di quest'ultimo per il quale è richiesta la misura conservativa.¹⁸

..*

Quanto sopra esposto, **Eni S.p.A.**, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,

CHIEDE

che il Signor Giudice voglia ai sensi degli artt. 669-*quater* - 671 c.p.c., anche *inaudita altera parte* ai sensi dell'art. 669-*sexies*, comma II, c.p.c. ed assunte se del caso sommarie informazioni:

1. **autorizzare** il sequestro conservativo, anche presso terzi, sui beni mobili e/o immobili, crediti e ogni altro cespite patrimoniale di proprietà e/o titolarità del, e/o dovuti al, sig. **Vincenzo Armanna**, fino alla concorrenza dell'importo di €

reclamo, ha confermato l'ordinanza (Trib. Bologna 30/09/2014) con cui era stata confermata la concessione di sequestro conservativo *inaudita altera parte* "**per l'incapienza o, comunque, insufficienza dei loro patrimoni in rapporto all'elevato ammontare del danno cagionato alla controllata, notevolmente sproporzionato rispetto ai beni dei quali essi sono titolari**".

¹⁶ Cfr. Trib. Reggio Emilia 21/06/2016 (che ha concesso la misura *inaudita altera parte*, rilevando che "*la fissazione dell'udienza di comparizione possa fondatamente pregiudicare l'efficacia del sequestro, atteso che potrebbe indurre la sig. X a sottrarre eventuali beni mobili o incassare crediti*"); in termini analoghi, cfr. Trib. Roma 08/04/2020 che ha confermato la misura concessa *inaudita altera parte* sul presupposto che si trattava di una somma ingente ed i beni presenti nel patrimonio dei debitori erano di natura tale da poter essere agevolmente occultati.

¹⁷ Cfr. Trib. Bologna 04/02/2015 e Trib. Bologna 30/09/2014 cit.

¹⁸ Cfr. Trib. Roma 08/04/2020 cit.



50.000.000,00 (Euro cinquanta milioni/00), ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;

2. **autorizzare** Eni S.p.A. ed i suoi difensori a partecipare alle operazioni di esecuzione del sequestro ed **autorizzare** l'esecuzione del sequestro anche presso terzi ai sensi dell'art. 513, comma III, c.p.c.;
3. **nominare** il custode dei beni sequestrati, determinando i criteri e i limiti dell'amministrazione degli stessi e le particolari cautele idonee a renderne più sicura la custodia;
4. **disporre** ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ed opportuno ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione.
5. Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e spese generali anche della presente fase cautelare.

..*

Si producono in copia i seguenti documenti richiamati in narrativa, ulteriori rispetto ai documenti già prodotti con l'atto di citazione del giudizio di merito, con numerazione successiva a quella adottata con il predetto atto di citazione:

22. prospetto e fatture per spese legali / di consulenza;
23. bilanci di esercizio Eni dal 2017 al 2020;
24. estratti relazioni finanziarie Eni dal 2016 al 2020 ed estratto sito Borsa Italiana;
25. report in data 25 ottobre 2021 di Equalize S.r.l. e relativi allegati;
26. articolo de "Il Corriere della Sera" del 20 ottobre 2021;
27. stralcio trascrizione udienza 21 luglio 2020;
28. avviso di fissazione udienza preliminare del Processo OPL 245 e richiesta di rinvio a giudizio;
29. contratto di compravendita del 14 aprile 2017;
30. atto di costituzione di fondo patrimoniale del 14 aprile 2017.

..*

Ai fini della determinazione del contributo unificato, si dichiara che il valore del presente procedimento è **superiore ad € 520.000,00** e che, pertanto, il contributo unificato dovuto è pari a € 843,00, ai sensi degli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 115 / 2002.



I sottoscritti procuratori dichiarano di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni di cancelleria relative al presente giudizio al seguente numero di fax 02/72626808 e ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata *sara.biglieri@milano.pecavvocati.it*, *luca.debenedetto@legalmail.it* e *robertofabiolipari@ordineavvocatiroma.org*.

Milano - Roma, lì 26 ottobre 2021.

(Avv. Sara Biglieri)

(Avv. Luca De Benedetto)

(Avv. Roberto Lipari)

